



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

Como, data del protocollo informatico

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

E, p.c.

Al Sig. Questore
SEDE

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri
COMO

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
COMO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza del Ministro della Salute in data 27 novembre 2020, recante classificazione della regione Lombardia come "zona arancione"

Di seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmette l'ordinanza del Ministro della Salute in data 27 novembre 2020, recante classificazione della regione Lombardia come "zona arancione" a partire da domenica 29 novembre p.v.

Al riguardo, nel rinviare alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Presidenza del Consiglio e alla tabella di raffronto tra le disposizioni che caratterizzano la "zona arancione" rispetto alla c.d. "zona rossa", in corso di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Prefettura, nella sezione dedicata alla "emergenza coronavirus", quale supporto per rendere maggiormente evidente ciò che cambia e ciò che resta invece invariato, si reputa utile richiamare fin d'ora l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti che hanno formato oggetto di particolare approfondimento.

Sotto il profilo della mobilità ultracomunale, si richiamano i chiarimenti forniti dal Governo con formulazione analoga tanto per le zone rosse quanto per le zone arancioni, secondo cui "fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati".

Per quanto attiene alla prevenzione dei fenomeni di assembramento, si richiamano le indicazioni già fornite da questa Prefettura con circolare n. 42801 del 13.11.2020.

Con riferimento alla ristorazione con asporto, si richiamano i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno di cui alla circolare n. 44702 del 25.11.2020, a tenore dei quali:

- la vendita per asporto concreta una fattispecie che determina sempre l'allontanamento del cliente dal locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto, essendo vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto;
- l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà aver cura di avvisare il cliente di tale obbligo;
- il cliente è altresì tenuto a rispettare il divieto di assembramento, indipendentemente dalla distanza rispetto all'esercizio pubblico, atteso che la disposizione in esame risponde alla

12



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como
finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi.

Da ultimo, si evidenzia che con la riclassificazione della Lombardia si registrerà una ripresa delle attività nei diversi settori del commercio.

In tale ottica, al fine di consentire che tale ripresa sia graduale, progressiva e pienamente sicura, appare quanto mai opportuno che le SS.LL. sensibilizzino ulteriormente le collettività amministrare per un'osservanza scrupolosa di tutte le norme e prescrizioni atte a prevenire e contenere il rischio di diffusione del contagio da COVID-19.

Si confida, pertanto, nel fattivo senso di responsabilità e nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO
Andrea Polichetti

NV/

12



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 9 e 13 novembre 2020, nonché il verbale del 27 novembre 2020, della Cabina di Regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, nel quale, con riferimento alla situazione epidemiologica della Regione Calabria, si afferma «*considerando che la legislazione corrente ha collocato la Regione in zona rossa, si consiglia di adottare un sollevamento graduale delle misure attraverso un passaggio in zona arancione, ovvero adottando in via prudenziale un approccio coerente con uno scenario di trasmissione di tipo 3 e raccomandando un rapido recupero della completezza del dato che consenta di realizzare una classificazione aggiornata del rischio*»;

Considerato, che, nel rispetto delle indicazioni della Cabina di Regia, si applicano alla Regione Calabria le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto, altresì, il verbale del 27 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto che, ai sensi del comma 16-bis dell'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, *“l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione”*;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per 14 giorni delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure restrittive di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

(Nuova classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, quarto periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
 - a) per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto;
 - b) per le Regioni Liguria e Sicilia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
2. Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze 19 novembre e 24 novembre 2020, salvo che per quanto disposto al comma 1.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 29 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 NOV 2020

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza

